Conto corrente con la posta **Anno 80° — Numero 290**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 15 dicembre 1939 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*", versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 19 *gennaio* 1939-XVII, *registrato alla Corte dei conti addì* 1° *agosto* 1939-XVII, *registro* 6 *Africa Italiana, foglio* 245.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Abdullai Mohamed, muntaz (7866) del battaglione zappatori artieri indigeni. — Comandante di squadra zappatori artieri indigeni durante un combattimento svoltosi contro preponderanti forze nemiche, con felice iniziativa sventava un tentativo di aggiramento da parte del nemico stesso. Esempio costante di insigne coraggio, rimaneva ferito nel compimento del suo dovere. — Hareho, 13 maggio 1936-XIV.

Aden Nur, ascari (27781) del battaglione zappatori artieri indigeni (*alla memoria*). — Durante un combattimento contro preponderanti forze nemiche, dava esempio di ardimento e di coraggio. Visto un numeroso gruppo nemico, benchè facente parte di un gruppo inferiore per numero, impegnava subito combattimento, provocando perdite al nemico e ponendolo in fuga. Nel successivo inseguimento rimaneva ucciso. — Hareho, 13 maggio 1936-XIV.

Ali Itole, buluc basci (12220) del IV battaglione arabo somalo, 1ª compagnia. — Già distintosi nella prima fase del combattimento per animosità e sprezzo del pericolo, con la propria mitragliatrice conteneva un'audace irruzione nemica tendente ad aggirare il plotone, dando modo a quest'ultimo di arretrare ordinatamente. Rimasto solo in posizione avanzata, sosteneva per circa mezz'ora combattimento ravvicinato difendendosi anche a colpi di bombe a mano. — Birgot (Ogaden), 24-25 aprile 1936-XIV.

Asci Ali, ascari (25257) del battaglione zappatori artieri indigeni (*alla memoria*). — Durante un combattimento contro superiori forze avversarie, manteneva contegno esemplare dimostrando ardimento e sprezzo del pericolo. Riuscito ad oltrepassare unitamente ad altri ascari la linea nemica, rimaneva ripetutamente ferito, ma continuava eroicamente a combattere fino a che colpito nuovamente cadeva gloriosamente sul campo. — Strada Hareho-Harar, 13 maggio 1936-XIV.

Assan Mohamed, ascari (31145) del battaglione zappatori artieri indigeni (*alla memoria*). — Durante un combattimento svoltosi contro preponderanti forze avversarie dimostrava ardimento e sprezzo del pericolo. Ferito una prima volta alla gamba continuava imperterrito il fuoco fino a che un secondo proiettile non lo colpiva a morte. — Strada Hareho-Harar, 13 maggio 1936-XIV.

Farag ben Mohamed, sciumbasci (31215) del VI battaglione libico, 1ª compagnia. — Comandante di plotone, sotto l'intenso fuoco avversario, lo guidava con capacità e valore, conquistando una forte posizione avversaria, che manteneva saldamente contro i contrattacchi avversari. Ferito, continuava a far fuoco finchè colpito una seconda volta era costretto ad abbandonare la lotta. Esempio di alte virtù militari. — Sella di Ar Brakattè, 23 luglio 1936-XIV.

Fido Barrè, ascari (27761) del battaglione zappatori artieri indigeni (*alla memoria*). — Durante un combattimento contro superiori forze avversarie, mostrava coraggio, decisione, sprezzo del pericolo. Rimasto isolato dal suo plotone, piuttosto che arrendersi continuava a combattere da valoroso fino a quando, colpito, cadeva gloriosamente sul campo. — Strada Hareho-Harar, 13 maggio 1936-XIV.

Hamed Mohamed, ascari (12707) del. battaglione zappatori artieri indigeni (*alla memoria*). — Durante un combattimento contro superiori forze avversarie manteneva contegno esemplare dimostrando ardimento e sprezzo del pericolo. Nell'attacco di munite posizioni nemiche, raggiungeva con altri elementi l'obiettivo, rimanendo ferito; continuava a combattere sino a che colpito nuovamente cadeva gloriosamente sulle posizioni conquistate. — Strada Hareho-Harar, 13 maggio 1936-XIV.

Kalifa ben Mabruk, sciumbasci (6292) del VI battaglione libico, compagnia comando — Conquistata di slancio con la propria squadra una importante posizione avanzata, la manteneva saldamente contro i ripetuti contrattacchi del preponderante avversario, animando ed incuorando i dipendenti alla resistenza ed infine sbaragliando il nemico con travolgente assalto. Partecipava inoltre ad ardite azioni di pattuglie, confermando le sue doti di soldato valoroso e capace. — Sella di Ar Brakattè, 23 luglio 1936-XIV.

Mohamed Abdulla, ascari (20076) del battaglione zappatori artieri indigeni (*alla memoria*). — In un combattimento contro superiori forze nemiche, unitamente ad altri arditi si portava sul fianco nemico per agire più efficacemente. Ferito continuava a combattere incitando gli altri ascari a non interessarsi di lui; nuovamente ferito a morte, cadeva eroicamente dando fulgido esempio di altruismo e di insigne coraggio. — Strada Hareho-Harar, 13 maggio 1936-XIV.

Scebani ben Ali, buluc basci (6312) del VI battaglione libico, 3ª compagnia. — Ordinatogli di eliminare con la sua squadra un nucleo nemico che ostacolava l'avanzata, scontratosi con altro gruppo preponderante, sosteneva bravamente l'urto Accortosi che stava per essere sopraffatto, con audace iniziativa, infondendo nei dipendenti, con il suo esempio, ardore e slancio, si gettava alla baionetta, e dopo strenua lotta fugava l'avversario, infliggendogli gravi perdite ed efficacemente contribuendo a facilitare l'ulteriore avanzata del plotone. — Sella di Ar Brakattè, 23 luglio 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO

Abdi Nur, ascari (18940) del VI battaglione arabo somalo, 4ª compagnia. — Visto cadere ferito a pochi passi dalla propria arma un buluc basci di altra compagnia si slanciava per portarlo in salvo. Nel generoso slancio rimaneva gravemente ferito al petto. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Aden Mohamed, muntaz della divisione CC. RR. della Somalia (*alla memoria*). — Comandante di un nucleo di zaptiè dislocati in boscaglia al seguito di un capo, per la raccolta di bestiame e di mano d'opera indigena, venuto a conoscenza che due suoi dipendenti dislocati in località vicina erano assaliti da una turba di rivoltosi, accorse prontamente in loro aiuto con uno zaptiè cadendo per via in imboscata nella quale venne ferocemente ucciso a colpi di lancia. Luminoso esempio di altruismo e di sentimento del dovere. — Dur Faraci, 3 gennaio 1936-XIV

Ahmed Giumale, zaptiè della divisione CC. RR. della Somalia (*alla memoria*). — Circondato ed assalito in boscaglia da numerosi rivoltosi che si opponevano alla raccolta di mano d'opera e di bestiame ordinata dal Governo, si difese eroicamente col moschetto, ammazzando un aggressore e venendo a sua volta ucciso a pugnalate. Luminoso esempio di abnegazione e di attaccamento al dovere. — Abgal, 1° gennaio 1936-XIV.

Ahmed Mumin, zaptiè della divisione CC. RR. della Somalia (*alla memoria*). — Trovandosi dislocato in boscaglia con alcuni zaptiè al comando di un muntaz per assistere un capo nella raccolta di bestiame e di mano d'opera indigena, ordinata dal Governo, accorse animosamente col suo comandante in soccorso di due compagni assaliti, in località vicina, da folto stuolo di rivoltosi che volevano impadronirsi del bestiame requisito, cadendo ucciso per via, col suo capo, in una imboscata tesagli dai ribelli. — Dur Faraci, 8 gennaio 1936-XIV.

Ahmed Ussen, muntaz (17013) del battaglione zappatori artieri indigeni. — Conduceva con abilità e con coraggio gli uomini della sua squadra al combattimento. Con sprezzo del pericolo sostituiva poi un altro graduato ferito, rimanendo a sua volta gravemente ferito. — Strada Hareho-Harar, 13 maggio 1936-XIV.

Farag ben Iusuf, buluc basci (6797) del VI battaglione libico, 3ª compagnia (*alla memoria*). — Durante aspro combattimento guidava all'assalto il suo buluc, con ardimento e sprezzo del pericolo. Colpito a morte, aveva parole di incitamento e di fede per i dipendenti. Alto esempio di virtù militari. — Sella di Ar Brakatté, 23 luglio 1936-XIV.

Mehemed ben Ali ben Selem, ascari (24746) del VI battaglione libico, 1ª compagnia. — Ferito, rimaneva calmo e sereno al suo posto di combattimento. Fattosi sommariamente medicare durante una sosta della lotta, ritornava in linea, dando prova di coraggio ed alto senso del dovere. — Sella di Ar Brakatté, 23-28 luglio 1936-XIV.

Mumen ben Hag Ali, muntaz (6225) del VI battaglione libico, 1ª compagnia (*alla memoria*). — Assunto nel combattimento il comando di una squadra dopo caduto il buluc basci, la guidava con capacità e bravura ricacciando l'avversario. In una successiva azione, infrangeva con fuoco preciso e violento, l'attacco nemico, finchè cadeva colpito a morte. Fulgido esempio di virtù militari. — Sella di Ar Brakatté, 23-28 luglio 1936-XIV.

Ramadan ben Mohamed, buluc basci (5222) del VI battaglione libico, 1ª compagnia (*alla memoria*). — Comandante di buluc si prodigava per mantenere, contro i tentativi di riconquista dell'avversario, le posizioni raggiunte. Ferito mortalmente continuava ad incitare i suoi alla lotta. — Sella di Ar Brakatté, 23 luglio 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA

Abdellai Guoldè, muntaz del Deposito corpo indigeni della Somalia — Porta ordini presso il comando tattico delle Forze armate della Somalia, impiegato più volte per il recapito di ordini ai reparti operanti, ha sempre assolto il suo compito lodevolmente dando prova di sentimento del dovere e spirito di sacrificio. — Bogol Magero - Neghelli, 12-20 gennaio 1936-XIV - Ogaden - Harar, 15 aprile - 5 marzo 1936-XIV.

Abdulla Mohamed, buluc basci del Deposito corpo indigeni della Somalia. — Porta ordini presso il comando tattico delle Forze armate della Somalia, impiegato più volte per il recapito di ordini ai reparti operanti, ha sempre assolto il suo compito lodevolmente dando prova di sentimento del dovere e spirito di sacrificio. — Bogol Magno Neghelli, 12-20 gennaio 1936-XIV Ogaden - Harar, 15 aprile - 5 maggio 1936-XIV.

Alamaio Dessalignù, capo della banda irregolare di Addis Abeba. — Capo di cinquanta in una banda irregolare, durante un combattimento sostenuto contro formazioni ribelli in forze rilevanti si lanciava all'assalto di una mitragliatrice nemica conquistandola dopo violento corpo a corpo. Ferito gravemente continuava a sparare incitando i gregari a far fuoco sui ribelli fuggitivi. — Addis Abeba - Entotto, 28 luglio 1936-XIV.

Chidane Ghebretadik, gregario della banda irregolare di Addis Abeba. — Gregario in una banda irregolare durante un combattimento sostenuto contro formazioni ribelli in forze rilevanti veniva ferito assaltando arditamente una mitragliatrice nemica. Continuava a combattere fino a quando, per la fuga disordinata del nemico, il combattimento volgeva a vittoriosa fine. — Addis Abeba - Entotto, 28 luglio 1936-XIV.

Hamed Mohamed, muntaz del Deposito corpo indigeni della Somalia. — Porta ordini presso il comando tattico delle Forze armate della Somalia, impiegato più volte per il recapito di ordini ai reparti operanti, ha sempre assolto il suo compito lodevolmente dando prova di sentimento del dovere e spirito di sacrificio. — Bogol Magno - Neghelli, 12-20 gennaio 1936-XIV - Ogaden - Harar, 15 aprile - 5 maggio 1936-XIV.

Helmi Raghi, indigeno del Governo della Somalia. — Interprete e portaordini presso il comando tattico delle Forze armate della Somalia, impiegato più volte per il recapito di ordini ai reparti operanti, ha sempre assolto il suo compito lodevolmente dando prova di sentimento del dovere e spirito di sacrificio. — Bogol Magno - Neghelli, 12-20 gennaio 1936-XIV - Ogaden - Harar, 15 aprile 1936 - 5 maggio 1936-XIV.

Maconnen Uoldiè, gregario della banda irregolare di Addis Abeba. — Gregario in una banda irregolare durante un combattimento contro formazioni ribelli in forza rilevante, si prodigava con ardimento, audacia e sprezzo del pericolo, esempio ai suoi commilitoni, infliggendo gravi perdite al nemico. — Addis Abeba - Entotto, 28 luglio 1936-XIV.

Mescescià Sirassi, capo della banda irregolare di Addis Abeba. — Capo in una banda irregolare durante un combattimento sostenuto contro formazioni ribelli in forze rilevanti incitava gli uomini al combattimento con canti di guerra e con l'esempio, infliggendo personalmente al nemico numerose perdite. — Addis Abeba - Entotto, 28 luglio 1936-XIV.

Seifà Zarafà, gregario della banda irregolare di Addis Abeba. — Gregario in una banda irregolare durante un combattimento contro formazioni ribelli in forza rilevante, si prodigava con ardimento, audacia e sprezzo del pericolo, esempio ai suoi commilitoni, infliggendo gravi perdite al nemico. — Addis Abeba - Entotto, 28 luglio 1936-XIV.

Siad Sobriè, buluc basci (1829) del battaglione zappatori artieri indigeni. — Comandante di buluc provato da fuoco nemico, animava i suoi uomini e manteneva la posizione assegnatagli contro preponderanti forze nemiche. Bello esempio di calma, di capacità, di coraggio. — Strada Hareho - Harar, 13 maggio 1936-XIV.

(4544)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 novembre 1939-XVIII, n. 1804.

Assegnazione alla Gioventù italiana del Littorio di un contributo annuo dello Stato in aggiunta alle concessioni previste dagli ordinamenti in vigore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In aggiunta alle concessioni previste dagli ordinamenti in vigore è autorizzato, a favore della Gioventù italiana del Littorio, per la piena attuazione degli scopi e dei compiti affidati alla istituzione, il contributo annuo dello Stato di lire 200 milioni.

Art. 2.

Il fondo di cui al precedente articolo verrà stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze a decorrere dall'esercizio 1939-XVII - 1940-XVIII.

Il Ministro per le finanze provvederà con suoi decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MUTI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1805.

Norme per il censimento dei rottami e dei manufatti di rame non in opera e per la raccolta di essi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità per causa di guerra di stabilire norme per il censimento dei rottami e dei manufatti di rame non in opera e per la sollecita raccolta di essi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque detiene rottami o manufatti di rame non in opera in quantità superiore ai due chilogrammi è tenuto a denunciare al Comune la quantità eccedente, nel termine di giorni quindici dalla pubblicazione del presente decreto-legge.

Per manufatti non in opera s'intendono quelli non incorporati, alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, in edifici, macchine ed impianti.

Art. 2.

Devono essere egualmente denunciati al Comune anche i rami artistici e quelli adibiti ad uso industriale o commerciale.

Le denuncie di tali manufatti devono essere distinte da quelle di cui all'articolo precedente e precisare l'uso industriale o commerciale od il pregio artistico dei manufatti di rame denunciati.

Art. 3.

Con la denuncia di cui agli articoli precedenti i detentori sono costituiti depositari, con tutti gli obblighi di legge, dei rottami e dei manufatti denunciati.

La proprietà ed il possesso dei materiali denunciati non possono essere trasferiti a terzi senza autorizzazione del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

L'autorizzazione, di cui al precedente capoverso, può essere generica, per qualità e quantità di materiali, o specifica, per partite determinate.

Art. 4.

Con deliberazione del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra può essere ordinata la consegna ai Comuni dei rottami e dei manufatti di rame denunciati dai detentori ai sensi dell'art. 1, nonchè di quelli denunciati, ai sensi dell'art. 2, qualora l'uso industriale o commerciale o il pregio artistico non vengano riconosciuti.

La consegna può essere intimata con pubblici manifesti o con precetto personale a cura dei Comuni. I detentori sono tenuti all'immediata consegna dei materiali; questa viene richiesta ed eseguita, di massima, a domicilio.

Art. 5.

I Comuni rilasciano ricevuta per ogni quantitativo di rottami e di manufatti raccolti, provvedendo all'immediato pagamento del prezzo, fissato come nel successivo art. 6.

Comunicano quindi al Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra la quantità totale del rame raccolto e ne curano l'invio agli Enti o agli stabilimenti che saranno designati dallo stesso Commissariato.

Art. 6.

Il Ministero delle corporazioni, con suo provvedimento, determina il prezzo dei rottami e dei manufatti che verranno raccolti, in conformità degli articoli precedenti.

Art. 7.

Ai fini dell'attuazione del presente decreto-legge, il Ministero delle finanze, di concerto col Ministero dell'interno, promuoverà, ai sensi dell'art. 3, n. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, l'emanazione di norme per il finanziamento anticipato dei Comuni e per il controllo finanziario della gestione, e stabilirà la percentuale non inferiore al 10 %, di cui dovrà essere aumentato il prezzo dei rottami e dei manufatti per spese di raccolta, trasporto e custodia, sostenute dai Comuni.

Art. 8.

Gli Enti e gli stabilimenti, di cui all'art. 5 capov., sono tenuti all'immediato rimborso ai Comuni del prezzo dei rottami e dei manufatti, stabilito ai sensi dell'art. 6, aumentato della percentuale fissata come nell'art. 7.

Art. 9.

Chiunque violi le precedenti disposizioni, presentando denuncie mendaci od incomplete, od omettendo le denuncie o la consegna dei rottami e dei manufatti di rame, di cui agli articoli 1, 2 e 4, o la richiesta di autorizzazione, di cui all'art. 3, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a L. 2000.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è ridotta da un terzo alla metà.

Se la quantità dei rottami o dei manufatti è lieve, la pena è dell'ammenda dal triplo al decuplo del suo valore ed in ogni caso non inferiore a L. 300.

Art. 10.

Il presente decreto-legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 416, *foglio* 57. — MANCINI

REGIO DECRETO 12 ottobre 1939-XVII, n. 1806.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica di Marano di Napoli.

N. 1806. R. decreto 12 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica di Marano di Napoli viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1939-XVIII

REGIO DECRETO 26 ottobre 1939-XVII, n. 1807.
Autorizzazione alla Regia università di Torino ad accettare una donazione.

N. 1807. R. decreto 26 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Torino viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 30.000. capitale nominale di Rendita 5 %, disposta in suo favore dal sig. conte cav. uff. dott. Emilio de la Forest de Divonne, con atto pubblico in data 3 dicembre 1938-XVII, in nome e per conto della Cassa di risparmio di Torino. della Federazione tra le Casse di risparmio del Piemonte e dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane. per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome del sen. prof. Giuseppe Broglia.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1939-XVIII

REGIO DECRETO 26 ottobre 1939-XVII, n. 1808.
Autorizzazione all'ente scolastico « Opera Cardinale Maffi » di Pisa ad accettare una donazione

N. 1808. R. decreto 26 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'ente scolastico « Opera Cardinale Maffi » di Pisa viene autorizzato ad accettare la donazione in suo favore disposta dal comm. Rutilio Meucci.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1939-XVIII

REGIO DECRETO 26 ottobre 1939-XVII, n. 1809.
Soppressione del Regio consolato di seconda categoria in Lilla ed istituzione, nella stessa località, di un Regio vice consolato.

N. 1809. R. decreto 26 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene soppresso il Regio consolato di seconda categoria in Lilla ed istituito, nella stessa località, un Regio vice consolato da considerarsi a tutti gli effetti Agenzia consolare alle dipendenze del Regio Consolato generale in Parigi.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1939-XVIII

REGIO DECRETO 3 novembre 1939-XVIII, n. 1810.
Approvazione del nuovo statuto della Società italiana di scienze fisiche e matematiche « Mathesis », con sede in Firenze.

N. 1810. R. decreto 3 novembre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Società italiana di scienze fisiche e matematiche « Mathesis », con sede in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1939-XVIII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 27 novembre 1939-XVIII, n. 1811.
Accordo economico collettivo per il regolamento dei rapporti tra autori e produttori cinematografici.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'Accordo economico collettivo per il regolamento dei rapporti tra autori e produttori cinematografici, stipulato ai sensi dell'art. 12 della legge 20 marzo 1930-VIII, numero 206, in data 5 giugno 1939-XVII, tra la Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo e il Sindacato nazionale fascista autori e scrittori;

Visto il parere espresso dalla Corporazione dello spettacolo in data 28-29 luglio 1939-XVII;

Vista l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale nella seduta del 17 ottobre 1939-XVII;

Visto l'art. 11 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163;

Decreta:

Articolo unico.

E' disposta la pubblicazione dell'Accordo economico collettivo per il regolamento dei rapporti tra autori e produttori cinematografici.

Il testo dell'Accordo, con il visto del Segretario generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, è allegato al presente decreto che sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 27 novembre 1939-XVIII

Il DUCE del Fascismo Capo del Governo
MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Accordo economico collettivo per il regolamento dei rapporti tra autori e produttori cinematografici

L'anno 1939-XVII, il giorno 5 del mese di giugno in Roma, tra la Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo, rappresentata dal presidente Consigliere nazionale F.A. Liverani, assistito dal direttore avv. Eitel Monaco, e dal dott. Attilio Riccio; e il Sindacato nazionale fascista autori e scrittori, rappresentato dal segretario S. E. F.T. Marinetti, assistito dal Consigliere nazionale Luigi Bonelli, fiduciario della Sezione nazionale autori e scrittori dello spettacolo e dal dott. Renato Liguori;

E' stato stipulato, a' termini del 1° comma dell'art. 12 della legge 20 marzo 1930, n. 206, il presente Accordo da sottoporre al parere della Corporazione dello spettacolo e alla ratifica del Comitato corporativo centrale ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge.

Il presente Accordo economico collettivo regola in tutto il territorio del Regno i rapporti contrattuali tra autori e scrittori da una parte e produttori di pellicole cinematografiche dall'altra.

Art. 1.

Il contratto di cui al presente Accordo, è quello per il quale l'autore di un soggetto cinematografico, di un'opera drammatica, letteraria, scientifica e comunque artistica, o i suoi aventi causa, cedono al produttore di un film l'opera stessa per la cinematografia.

Art. 2.

La cessione di cui sopra importa il trasferimento al concessionario dei diritti spettanti all'autore per lo sfruttamento cinematografico dell'opera, in virtù delle vigenti disposizioni sul diritto d'autore.

Il produttore, pertanto, acquista il diritto esclusivo di riprodurre cinematograficamente, di eseguire e rappresentare in pubblico, di diffondere, di mettere in circolazione a scopo di lucro e in generale di utilizzare cinematograficamente l'opera così adattata.

La concessione di tali diritti ha effetto per tutta la durata di protezione accordata dalla legge all'opera cinematografica.

Art. 3.

Per la cessione dei diritti, di cui ai precedenti articoli, il produttore corrisponderà all'autore il compenso stabilito nei termini e modi previsti dal contratto.

Il compenso è costituito da una somma di ammontare determinato, o da una partecipazione, calcolata in base a una percentuale sui proventi derivanti dallo sfruttamento del film.

Nel contratto può essere, infine, prevista una forma mista di compenso.

Nel caso di contratto a partecipazione o a forma mista il rendiconto degli incassi e la liquidazione delle spettanze saranno fatti almeno ogni 12 mesi.

Art. 4.

L'autore conserva il diritto di utilizzare in campi diversi da quello cinematografico l'opera letteraria, ma se l'opera originale consiste nel soggetto cinematografico utilizzato, l'autore può pubblicarla o diffonderla soltanto dopo che sia avvenuta la prima proiezione in cinematografi di città capoluogo di zona cinematografica (Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Torino, Trieste, Venezia, Palermo e Roma).

Il produttore ha facoltà di pubblicare la trama del film, mettendola in circolazione a scopo pubblicitario a mezzo di manifestini stampati o altra forma analoga.

Art. 5.

In nessun caso il produttore può disconoscere od opporsi a che sia riconosciuta all'autore tale sua qualità, o impedire, comunque, che risulti pubblicamente il contributo creativo di carattere artistico dato dall'autore nell'opera cinematografica.

L'autore ha diritto che il suo nome sia menzionato, con carattere di grandezza non inferiore a quella dei nomi degli altri collaboratori principali, nella proiezione della pellicola cinematografica.

Art. 6.

Indipendentemente dall'esercizio dei diritti di utilizzazione economica di cui all'art. 2, il produttore può esercitare le facoltà spettanti all'autore, a tutela del suo diritto morale, quando l'esercizio relativo si rifletta sulla efficienza dell'utilizzazione economica dell'opera.

L'autore, che abbia mantenuto l'anonimo o si sia nominato con un pseudonimo, ha sempre diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore.

Il produttore dovrà indicare il nome dell'autore che si sia così rivelato nella forma di cui al precedente articolo; ma, in tal caso, la spesa occorrente sarà a carico dell'autore.

Al produttore spetta, comunque, di far valere tutti i diritti dell'autore, finchè questi non si sia rivelato.

Art. 7.

Il produttore ha facoltà salvo patto contrario, di introdurre nell'opera ceduta le modifiche richieste per la realizzazione cinematografica valendosi o meno della collaborazione dell'autore.

Quando questi abbia dato il suo benestare sulla sceneggiatura e sulla scelta della persona del direttore artistico incaricato di realizzare l'opera cinematografica, s'intende intervenuto l'accordo tra le parti circa le conformità dell'opera cinematografica agli intendimenti artistici dell'autore; al quale è, pertanto, preclusa qualsiasi azione nei confronti del produttore per difendere l'integrità della propria creazione.

Se tuttavia, per effetto delle modifiche introdottevi dal produttore, l'opera letteraria abbia subìto una sostanziale trasformazione nella riduzione cinematografica, l'autore avrà diritto di chiedere che il suo nome non figuri nel film.

Art. 8.

Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica entro il termine di 5 anni, l'autore riacquista la completa disponibilità del suo lavoro.

Lo stesso diritto ha l'autore, allorchè, dopo che l'opera cinematografica è considerata pronta per la proiezione, il produttore non la fa proiettare nei termini indicati al comma precedente.

Nel caso di contratto a partecipazione, l'autore riacquista la facoltà di cui sopra se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel termine di due anni o se dopo la prima proiezione in pubblico ai sensi dell'art. 4 l'opera cinematografica cessa di essere proiettata per il periodo di due anni.

Art. 9.

Le controversie derivanti dai rapporti contrattuali tra autore e produttore dovranno, prima dell'azione giudiziaria, essere sottoposti all'esame delle competenti Associazioni professionali, per l'esperimento del tentativo di conciliazione.

A tal fine l'Associazione che riceverà la denuncia della controversia, ne darà immediata comunicazione all'altra associazione.

Nel caso che in tale sede non si raggiunga l'accordo entro 15 giorni dalla data di spedizione della denuncia, l'interessato avrà facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

Art. 10.

Il presente accordo ha la durata di tre anni con decorrenza dalla data della sua pubblicazione nei modi di legge, e s'intenderà tacitamente rinnovato per un ugual periodo di tempo e così di seguito se non sia disdetto da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.

p. *Il Sindacato nazionale fascista autori e scrittori*
F. T. MARINETTI

p. *La Federazione nazionale fascista industriali spettacolo*
F. A. LIVERANI

Visto, *il Segretario generale del C.N.C.*
ANSELMI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 27 novembre 1939-XVIII, n. 1812.
Norma corporativa per la disciplina dell'esercizio dell'attività di produzione dei film.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la norma corporativa per la disciplina dell'esercizio dell'attività di produzione dei filmi, elaborata, ai sensi dell'art. 8 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, dalla Corporazione dello spettacolo, su richiesta della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo;

Vista l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale, nella seduta del 17 ottobre 1939-XVII;

Visto l'art. 11 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163.

Decreta:

Articolo unico.

E' disposta la pubblicazione della norma corporativa per la disciplina dell'esercizio dell'attività di produzione dei filmi.

Il testo della norma, con il visto del Segretario generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, è allegato al presente decreto, che sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 27 novembre 1939-XVIII

Il DUCE del Fascismo Capo del Governo
MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Norma corporativa per la disciplina dell'esercizio dell'attività di produzione dei filmi

Art. 1.

Chiunque intende esercire un'impresa di produzione di filmi dovrà chiederne l'autorizzazione alla Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo.

La domanda, per ottenere tale autorizzazione, dovrà contenere la specificazione esatta della ditta e delle persone che legalmente la rappresentano e che assumeranno gli impegni finanziari inerenti alla lavorazione del film; per le società anonime, occorrerà presentare l'atto costitutivo, lo statuto e, per quelle già in attività, il bilancio dell'ultimo esercizio.

Art. 2.

Eseguiti gli accertamenti necessari, la Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo chiederà il parere della corrispondente Federazione dei lavoratori e della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti ai fini dell'osservanza della legislazione sociale e dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 3.

Della concessione o meno dell'autorizzazione, sarà data comunicazione anche alla Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo.

Contro la negata concessione dell'autorizzazione, che dovrà essere notificata per iscritto dalla Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo, è ammesso il ricorso al Ministero della cultura popolare, entro 15 giorni dalla data della notifica.

Art. 4.

L'autorizzazione può essere revocata dalla Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo, quando, nello svolgimento dell'attività impresariale del titolare, si verifichino o si accertino circostanze tali che, se verificatesi o accertate prima del rilascio dell'autorizzazione, avrebbero determinato il rifiuto della concessione.

La revoca dell'autorizzazione può avvenire anche su richiesta della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo, nei casi di infrazione alle norme di lavoro ed alle norme di cui all'art. 8 di particolare gravità.

Contro il provvedimento di revoca, da notificarsi all'interessato con un preavviso di 15 giorni, è ammesso il ricorso al Ministero della cultura popolare entro 15 giorni dalla data della notifica.

Art. 5.

In caso di trapasso, cessazione, trasformazione della azienda, che importi un mutamento sostanziale alla sua organizzazione tecnica e amministrativa, il nuovo titolare dovrà ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività secondo le presenti norme.

Art. 6.

Le ditte che abbiano ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 1, dovranno, almeno venti giorni prima dell'inizio della lavorazione di ogni singolo film, comunicare alla Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo, i seguenti elementi:

a) titolo della pellicola da prodursi, con i termini approssimativi d'inizio e di fine della lavorazione;

b) dichiarazione del Ministero della cultura popolare — Direzione generale per la cinematografia — che il soggetto del film è stato da questo approvato;

c) piano finanziario della produzione, dal quale risulti- no tutte le spese preventivate per la lavorazione (costi dei materiali, paghe degli attori e del personale vario, importo dell'affitto degli stabilimenti, ecc.) nonchè le entrate sulle quali la ditta conta per condurre a termine la lavorazione stessa;

d) piano tecnico ed artistico relativo alla produzione della pellicola;

e) referenze bancarie o commerciali, dalle quali risulti che la capacità finanziaria della ditta è adeguata agli impegni inerenti alla produzione.

Art. 7.

Accertata, in base agli elementi di cui al precedente articolo, la possibilità economica per la ditta di condurre a termine la lavorazione del film, la Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo — sentita la corrispondente Federazione dei lavoratori e la Confederazione fascista dei professionisti ed artisti, ai fini dell'osservanza della legislazione sociale e dei contratti collettivi di lavoro — esprimerà o meno parere favorevole alla realizzazione dell'iniziativa.

Allo scopo la Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo, potrà subordinare il parere favorevole alla costituzione di determinate garanzie finanziarie.

Art. 8.

Il parere favorevole alla produzione del film, di cui al precedente articolo, sarà necessario alla ditta per poter assumere regolarmente i prestatori d'opera artistica per il

tramite del competente Ufficio di collocamento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sulla disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro e delle norme dei contratti collettivi.

La Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo rimetterà alla Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo un elenco nominativo dei prestatori d'opera assunti per il tramite dell'Ufficio di collocamento.

Art. 9.

Avverso il parere contrario alla produzione del film espresso per iscritto dalla Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo, è ammesso il ricorso al Ministero della cultura popolare, entro 15 giorni dalla data della notifica.

Visto, *il Segretario generale del C.N.C.*
ANSELMI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 27 novembre 1939-XVIII, n. 1813.

Norma corporativa per la disciplina dell'esercizio delle imprese di spettacoli viaggianti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la norma corporativa per la disciplina dell'esercizio delle imprese di spettacoli viaggianti, elaborata ai sensi dell'art. 8 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, dalla Corporazione dello spettacolo, su richiesta della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo;

Vista l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale nella seduta del 17 ottobre 1939-XVII;

Visto l'art. 11 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163;

Decreta:

Articolo unico.

E' disposta la pubblicazione della norma corporativa per la disciplina dell'esercizio delle imprese di spettacoli viaggianti.

Il testo della norma, con il visto del Segretario generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, è allegato al presente decreto, che sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 27 novembre 1939-XVIII

Il DUCE del Fascismo Capo del Governo
MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Norma corporativa per la disciplina dell'esercizio delle imprese di spettacoli viaggianti

Art. 1.

Chiunque intenda esercire un'impresa di spettacoli viaggianti (circhi equestri, otto volante, giostre, caroselli, autopiste, tiri al bersaglio, balli a palchetto e simili, teatri e cinema viaggianti) o intenda organizzare parchi di divertimento, dovrà chiederne l'autorizzazione alla Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo.

Sono esclusi dall'osservanza della presente norma gli Enti posti alla diretta dipendenza del P.N.F.

Art. 2.

La domanda per ottenere l'autorizzazione ad esercire una impresa di spettacoli viaggianti dovrà contenere il nome e la ragione sociale della ditta che intende assumere la gestione dell'impresa, nonchè l'indicazione della durata dell'impresa stessa.

La domanda dovrà inoltre essere corredata dai seguenti documenti:

a) elenco del personale dipendente;

b) elenco e descrizione dei « trattenimenti » e dichiarazione dalla quale risulti la proprietà dei medesimi;

c) certificato dell'Ufficio nazionale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo, dal quale risulti che la ditta, in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, ha richiesto la disponibilità dei prestatori d'opera — indicati nell'elenco di cui alla lettera *a*) — all'Ufficio stesso;

d) dichiarazione della Cassa nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, dalla quale risulti che la ditta è in regola con il pagamento dei contributi assicurativi;

e) referenze bancarie o commerciali dalle quali risulti che la capacità finanziaria della ditta è adeguata all'ampiezza dell'impresa che essa intende esercire.

Art. 3.

La Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo, dopo aver vagliato i documenti di cui all'articolo precedente, specialmente in vista di stabilire i requisiti di adeguata capacità economica e di serietà e moralità commerciale dei richiedenti, chiederà il parere della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo ai fini della osservanza delle norme concernenti la legislazione sul lavoro e dei contratti collettivi.

La concessione dell'autorizzazione può essere subordinata alla costituzione di determinate garanzie finanziarie.

Art. 4.

La domanda per ottenere l'autorizzazione ad organizzare un parco di divertimento dovrà essere corredata del progetto relativo a detta organizzazione.

Il progetto dovrà specificare:

1) condizioni del contratto di concessione del terreno;

2) pianta del luogo dove si intenda allestire il parco, con indicazione dei « trattenimenti »;

3) elenco degli impresari sub-concessionari, numero della loro tessera di iscrizione alla Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo e numero dell'autorizzazione di cui agli articoli precedenti ad essi rilasciata;

4) indicazione del prezzo di sub-concessione dell'area ai singoli impresari.

La Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo provvederà ad emanare norme per il funzionamento interno dei parchi.

Art. 5.

Contro la negata concessione delle autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, che dovrà essere notificata per iscritto dalla Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo, è ammesso il ricorso al Ministero della cultura popolare entro 15 giorni dalla data della notifica.

Della concessione o meno dell'autorizzazione sarà data notizia della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo.

Art. 6.

L'autorizzazione può essere revocata dalla Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo quando, nello svolgimento dell'attività impresariale del titolare, si verifichino o si accertino circostanze tali che, se verificatesi o accertate prima del rilascio dell'autorizzazione, avrebbero determinato il rifiuto dell'autorizzazione stessa.

La revoca dell'autorizzazione può essere determinata su richiesta della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo qualora si riscontrassero, da parte dell'impresa, delle inosservanze alle norme della legislazione sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro.

Contro il provvedimento di revoca, da notificarsi all'interessato con un preavviso di 15 giorni, è ammesso il ricorso al Ministero della cultura popolare entro 15 giorni dalla data della notifica.

La cessione o la trasformazione dell'azienda non comporta il trasferimento dell'autorizzazione al nuovo titolare.

La cessazione dell'industria o il fallimento dell'impresa determinano la revoca dell'autorizzazione.

Il Ministero della cultura popolare, in casi eccezionali, si riserva la facoltà, sentite le Associazioni sindacali competenti, di concedere direttamente l'autorizzazione di cui all'art. 1.

Visto, *il Segretario generale del O.N.C.*
ANSELMI

REGIO DECRETO 9 novembre 1939-XVIII.

Nomina del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Trapani.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165;

Ritenuto che l'Istituto per le case popolari di Trapani è stato riconosciuto come Istituto autonomo provinciale ai sensi del cennato testo unico, con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Trapani »;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del presidente del cennato Istituto provinciale ai sensi dell'art. 27 del testo unico in parola e dell'art. 4 dello statuto dell'Ente;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. avv. Domenico Russo è nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Trapani.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il decreto stesso avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

SERENA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1939-XVIII
Registro n. 27 *lavori pubblici, foglio n.* 237.

(5333)

REGIO DECRETO 9 novembre 1939-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti della masseria « Centimolo » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 25 ottobre 1939-XVII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Beni riportati nel vigente catasto rustico del Comune di Grazzanise in testa alla ditta: Branco Giovanni e Francesco fratelli fu Domenico, foglio di mappa n. 2, particelle 5 per la superficie di ha. 3.53.62 e con la rendita imponibile di L. 247,53.

Detti beni confinano: con le strade comunali « Quote Festarulo » e con la proprietà Morelli Domenico e Maria fu Bernardino.

Essi sono di pertinenza dei signori Branco Teresa fu Giovanni e Branco Francesco fu Domenico;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 5 novembre 1939-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La masseria « Centimolo » sopradescritta è trasferita in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 4.300 (quattromilatrecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1939-XVIII
Registro n. 17 *Finanze, foglio n.* 363. — D'ELIA

(5377)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 novembre 1939-XVIII.

Nomina dei fascisti Michele Pascolato, Fernando Mezzasoma e Natale Cerruti a Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti i propri decreti in data odierna con i quali cessano dalla carica i componenti del Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista, nominati con proprio decreto in data 23 febbraio 1939-XVII, e viene nominato il nuovo Direttorio nazionale;

Visto lo Statuto del Partito Nazionale Fascista, approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 513, e le successive modificazioni;

Sulla proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

I fascisti Michele Pascolato, Fernando Mezzasoma, e Natale Cerruti sono nominati Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 7 novembre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(5415)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 5 dicembre 1939-XVIII.

Approvazione degli statuti delle Casse di risparmio di Cento (Ferrara), Cesena (Forlì) e Mirandola (Modena).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduti gli statuti della Cassa di risparmio di Cento, con sede in Cento, approvato con R. decreto 14 maggio 1934-XII, n. 908; della Cassa di risparmio di Cesena, con sede in Cesena, approvato con R. decreto 2 agosto 1929-VII, n. 1635; della Cassa di risparmio di Mirandola, con sede in Mirandola, approvato con R. decreto 22 febbraio 1903, n. 57, modificato con R. decreto 26 settembre 1904, n. 398;

Vedute le deliberazioni dei Consigli di amministrazione delle Casse di risparmio predette, nonchè le deliberazioni delle assemblee dei soci delle Casse di risparmio di Cento e Cesena, e del podestà di Mirandola;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Sono approvati:

1) lo statuto della Cassa di risparmio di Cento, con sede in Cento (Ferrara), allegato al presente decreto con il n. 1 e composto di 64 articoli;

2) lo statuto della Cassa di risparmio di Cesena, con sede in Cesena (Forlì), allegato al presente decreto con il n. 2 e composto di 62 articoli;

3) lo statuto della Cassa di risparmio di Mirandola, con sede in Mirandola (Modena), allegato al presente decreto con il n. 3 e composto di 77 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 dicembre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(5336)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 5 dicembre 1939-XVIII.

Sostituzione dei liquidatori della Federazione opere economiche « S. Rosalia », con sede in Palermo, e del Credito napoletano, con sede in Napoli.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Considerata la opportunità di provvedere, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione dei liquidatori della Federazione opere economiche « S. Rosalia », società anonima cooperativa con sede in Palermo, e del Credito napoletano, società anonima con sede in Napoli, i quali si trovano in liquidazione secondo le norme ordinarie;

Decreta:

Sono nominati liquidatori delle aziende di credito appresso indicate, in sostituzione degli attuali liquidatori:

1) il dott. Tommaso Mirabella per la Federazione opere economiche « S. Rosalia », società anonima cooperativa con sede in Palermo;

2) l'avv. Rosario Majolo per il Credito napoletano, società anonima con sede in Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 dicembre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(5335)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1939-XVII.
Riconoscimento dell'Istituto per le case popolari di Trapani come « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Trapani » ed approvazione dello statuto organico.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;

Visto lo statuto tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936-XIV, n. 1049;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1921, n. 2118, con il quale l'Istituto per le case popolari di Trapani fu riconosciuto come Corpo morale;

Ritenuta l'opportunità di riconoscere il cennato Istituto come Istituto autonomo provinciale, ai sensi del cennato testo unico;

Visto lo schema di statuto organico approvato dal commissario governativo del sopra cennato Istituto con delibera 4 settembre 1939-XVII;

Decreta:

L'Istituto per le case popolari di Trapani è riconosciuto come Istituto autonomo provinciale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Trapani ».

E' approvato l'annesso statuto organico del prefato Istituto provinciale composto di 27 articoli.

L'esercizio finanziario in corso avrà termine il 28 ottobre 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 9 ottobre 1939-XVII

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI

(5334)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1939-XVIII.
Dichiarazione di pubblico interesse della concentrazione di azienda della Società « Elettroferroviaria Italiana » nella « Alto Isonzo Elettricità Società Anonima ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 maggio 1930, n. 678; il R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 380; il R. decreto-legge 18 maggio 1933, n. 591, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1809; il R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1362, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2486; e il R. decreto-legge 3 gennaio 1939, n. 160, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Vista l'istanza, con la quale la Società « Elettroferroviaria Italiana » espone di voler conferire alla « Alto Isonzo Elettricità Società Anonima » i propri impianti idroelettrici dell'Alto Isonzo;

Ritenuto che la progettata concentrazione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della concentrazione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze, per le corporazioni e per le comunicazioni;

Decreta:

E' dichiarata di pubblico interesse la concentrazione degli impianti idroelettrici dell'Alto Isonzo della Società « Elettroferroviaria Italiana », con sede in Roma, nella « Alto Isonzo Elettricità Società Anonima », pure con sede in Roma, rendendosi così applicabili alle deliberazioni che al riguardo saranno adottate dall'assemblea degli azionisti le disposizioni dei Regi decreti-legge 13 febbraio 1930, n. 37 e 13 novembre 1931, n. 1434, anche ai fini dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice stesso, sia pubblicato l'annunzio delle deliberazioni suddette e dell'abbreviazione del termine per le opposizioni sul giornale « Il Messaggero » di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: GRANDI

(5399)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1939-XVIII.
Inflizione di una sanzione pecuniaria all'ex commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana di Santa Margherita di Belice (Agrigento).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 90 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vista la lettera 18 novembre 1939-XVIII, n. 21113, del l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Considerato che l'ex commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana di Santa Margherita di Belice (Agrigento), cav. Giuseppe Volpe, ripetutamente invitato per il tramite dell'Istituto di emissione ed anche fatto diffidare più volte dalla competente autorità prefettizia, a produrre, ai sensi dell'art. 64 del citato Regio decreto-legge, il bilancio, il conto profitti e perdite ed i rapporti relativi alla gestione commissariale dell'azienda, cessata con la ricostituzione degli ordinari organi amminitrativi sin dal dicembre 1937-XVI, non vi ottemperava per quanto avvertito che, in caso di inadempienza, sarebbe incorso nelle penalità comminate dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

Considerato che dopo molte insistenze il predetto cavalier Volpe ha rimesso, nel maggio 1938-XVI il verbale dell'assemblea 7 dicembre 1937-XVI, ma che la presentazione di tale documento era evidentemente insufficiente a sollevarlo dagli obblighi suaccennati;

Considerato che in seguito, 18 marzo 1939-XVII, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 del testo unico 26 agosto 1937-XVI, n. 1706, e 90 del ripetuto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, il predetto Ispettorato ha invitato il nominato cav. Volpe a fornire spiegazioni in ordine alle suesposte inadempienze, al che egli si è limitato a rimettere — giugno 1939 — una relazione sulla propria gestione, corredata da dati contabili del tutto insufficienti;

Considerato che invitato ancora una volta a mezzo dell'Istituto di emissione a ricompilare in modo esatto il bilancio ed a fornire il conto profitti e perdite relativi alla sua

gestione non vi ha provveduto, sicchè vano si è ritenuto ogni ulteriore sollecito in proposito;

Considerato che il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, nella seduta del 6 novembre 1939-XVIII, vista la persistente inadempienza del predetto commissario, ha autorizzato, ai sensi del sopracitato art. 90, a dar corso, nei di lui confronti, all'applicazione di una sanzione pecuniaria di L. 250;

Decreta:

Al sig. cav. Giuseppe Volpe, ex commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana di Santa Margherita di Belice (Agrigento) è inflitta, a norma dell'art. 87 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, una sanzione pecuniaria di lire duecentocinquanta (L. 250); la Cassa rurale ed artigiana ne risponde civilmente ed è obbligata ad esercitare il diritto di rivalsa verso il detto ex commissario straordinario.

L'Intendenza di finanza di Agrigento provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(5341)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 96.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2863 — Data: 5 agosto 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania — Intestazione: D'Ambra Maria fu Rosario — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 700 — Data: 20 settembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione. Luchi Virginia fu Serafino — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27858 — Data: 30 settembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: De Sanctis Filippo fu Giovan-Battista — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1416 — Data: 30 novembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera — Intestazione: Gambacorta Nicola fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2259 — Data: 3 agosto 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari — Intestazione: Cacace Nicolò di Gaetano — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5898 — Data: 30 agosto 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Alessandria — Intestazione: Tobino Alfredo fu Ignazio — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3699 — Data: 8 luglio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brindisi — Intestazione: Argentieri Cesare e Rosaria fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2834 — Data: 1° febbraio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brindisi — Intestazione: Brigante Giovanni di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22787 — Data: 16 novembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Caramanica, Ascanio fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 52 — Data: 23 gennaio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Chieti — Intestazione: Marisi Nicola fu Francesco per conto di Sipio Concetta — Titoli del Debito pubblico: 5 cartelle rendita 5 %, capitale L. 54.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 100 — Data: 31 gennaio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione: Prezioso Melania fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: 1 certificato red. 3,50, capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4054 — Data: 9 marzo 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di La Spezia — Intestazione. Franceschetti Tomasa fu Martino — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 800.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 dicembre 1939-XVIII

Il direttore generale: Potenza

(5352)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 247

dell'11 dicembre 1939-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	77,48
Francia (Franco)	43,90
Svizzera (Franco)	444,15
Argentina (Peso carta)	4,48
Belgio (Belgas)	3,266
Canadà (Dollaro)	16,90
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	79,28
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,42
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,5125
Portogallo (Scudo)	0,7174
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	74,95
Id. 3,50 % (1902)	71,775
Id. 3,00 % Lordo	49,925
Rendita 5 % (1935)	94,35
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,275
Id. Id. 5 % (1936)	95,25
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,375
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,425
Id. Id. 5 % - Id. 1941	100,325
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,40
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,25
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,525

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita

Elenco n. 16.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % Id. Id.	144448 144453 144458	1180 — 445 — 710 —	Spada Rosalba fu Francesco, minore sotto la patria potesta della madre Joung *Maria- Adelaide ved.* Spada dom. a Napoli; con usufrutto vitalizio a favore di Joung *Maria-Adelaide* fu Hastings ved. Spada dom. a Napoli.	Spada Rosalba fu Francesco, minore sotto la patria potesta della madre Joung *Adelaide-Maria de Las Mercedes* ved. Spada, dom. a Napoli; con usufrutto vitalizio a favore di Joung *Adelaide-Maria de Las Mercedes* fu Hastings, ved. Spada, dom. a Napoli.
Id. Id. Id.	144447 144452 144457	1180 — 445 — 710 —	Spada Guendalina fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre ecc., come sopra; usufrutto come sopra.	Spada Guendalina fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre ecc., come sopra; usufrutto come sopra.
Id. Id. Id.	144446 144451 144456	1180 — 445 — 710 —	Spada Fabrizio fu Francesco dom. a Napoli; con usufrutto vitalizio a favore di Joung *Maria-Adelaide* fu Hastings, ved. Spada dom. a Napoli.	Spada Fabrizio fu Francesco dom. a Napoli; con usufrutto vitalizio a favore di Joung *Adelaide-Maria de Las Mercedes* ved. Spada, dom. a Napoli.
Cons. 3,50 %	393852	171,50	Mascia Luigi fu Angelo, dom. in Colle Sannita (Benevento); usufrutto vitalizio a favore di Mascia *Giuseppe* di Luigi.	Mascia Luigi fu Angelo, dom. in Colle Sannita (Benevento); usufrutto vitalizio a favore di Mascia *Gennaro-Giuseppe* di Luigi.
Cons. 3,50 % (1902)	11411	105 —	Saglietti *Domenica-Benedetta* fu Giovanni, ved. di Ramussi Paolo, dom. in Torrebormida (Cuneo).	Saglietti *Benedetta-Domenica* fu Giovanni ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	451635	700 —	*Ferrara* Anna fu Giovanni, ved. di *Forestiero* Ferruccio, dom. a Milano; l'usufrutto vitalizio spetta a Sodano Teresa fu Antonio ved. di Ferrara Giovanni, dom. a Napoli.	*Ferraro* Anna fu Giovanni ved. di *Forestieri* Ferruccio, dom. a Milano; usufrutto come contro.
Id.	451634	700 —	*Ferrara* Prospero fu Giovanni, dom. a Milano; usufrutto come sopra.	*Ferraro* Prospero fu Giovanni, dom. a Milano; usufrutto come sopra.
Rendita 5 %	139570	4795 —	*Bermani* Giuseppe di Emanuele, dom. a Robbio (Pavia); usufrutto a *Bermani* Emanuele fu Alessandro, dom. a Robbio.	Bermani o *Bermano* Giuseppe di Emanuele, domiciliato a Robbio (Pavia); usufrutto a Bermani o *Bermano* Emanuele fu Alessandro, dom. a Robbio.
Id.	139571	3345 —	*Bermani* Alessandro di Emanuele, dom. a Novara; usufrutto come sopra.	*Bermani* o Bermano Alessandro di Emanuele, dom. a Novara; usufrutto come sopra.
P. R. 3,50 %	409520	3577 —	*Bermani* Luigi di Emanuele, dom. a Mortara; usufrutto come sopra.	*Bermani* o *Bermano* Luigi di Emanuele, dom. a Mortara; usufrutto come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	818334	87,50	Sampò *Antonietta* fu Giorgio, minore sotto la patria potestà della madre Marengo Catterina fu Virginio ved. Sampò, dom. a Benevagienna (Cuneo).	Sampò *Antonina* fu Giorgio minore ecc., come contro.
Id.	657844	206,50	Amodeo Pierina fu *Antonio* moglie di Arnoldi Aristide, dom. a Milano.	Amodeo Pierina fu *Giuseppe-Antonio* moglie di Arnoldi Aristide, dom. a Milano.
Id.	291707	112 —	Amodeo Pierina di *Antonio* moglie di Arnoldi Aristide, dom. a Mortara (Pavia).	Amodeo Pierina di *Giuseppe-Antonio* moglie di Arnoldi Aristide, dom. a Mortara (Pavia).
P. R. 3,50 % (1934)	155813	91 —	Sicignano Domenico e *Giuseppe* fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Cavallaro Anna vedova Sicignano, dom. a Scafati (Salerno).	Sicignano Domenico e *Giuseppa* fu Pasquale, minore ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	155939	976,50	Osimo Augusto fu Raffaele, dom. in Milano con l'usufrutto ad Osimo *Nina* fu Raffaele, nubile interdetto sotto la tutela di Osimo Massimo.	Osimo Augusto fu Raffaele, dom. in Milano con l'usufrutto a Osimo *Anna-Adele-Claudia* fu Raffaele nubile interdetta sotto la tutela di Osimo Massimo.
Cons. 3,50% (1906)	647447	70 —	Tantardini *Giovanni-Giacomo* di Giovanni, domiciliato a Milano.	Tantardini *Giacomo-Giovanni* di Giovanni, domiciliato a Milano.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	628325 628326	3,50 3,50	Berlinghieri *Adolfo* fu Francesco, dom. in Cotrone (Catanzaro).	Berlinghieri *Eugenio-Adolfo* fu Francesco, domiciliato in Cotrone (Catanzaro).
P. R. 3,50 %	500772	700 —	Vincolata.	Vincolata.
P. R. 3,50 % (1934)	11176 19116	35 — 35 —	Alessio *Bartolomeo* fu Felice, dom. a Montefegatosi, frazione di Bagni di Lucca (Lucca).	*Bartolomei* Alessio fu Felice ecc., come contro.
Id.	20975 59017	28 — 24,50	Castagnino Alessio fu Zaverio, minore sotto la patria potestà della madre Bonavia *Teresa* ved. Castagnino Zaverio, dom. a Garessio Borgo Maggiore (Cuneo).	Castagnino Alessio fu Zaverio, minore sotto la patria potestà della madre Bonavia *Rosa* ecc., come contro.
Id.	42452	70 —	Castagnino Alessio fu Zaverio, dom. a Garessio (Cuneo).	Castagnino Alessio fu Zaverio, *minore sotto la patria potestà della madre Bonavia Rosa ved. di Castagnino Zaverio*, dom. a Garessio (Cuneo).
Cons. 3,50 % (1906)	731317	157,50	Palizzolo Vanni Michele fu Vincenzo, dom. in Palermo, usufrutto vitalizio a *Mariani* Mariano fu Gabriele, dom. in Fallo (Chieti).	Come contro; usufrutto vitalizio a *Mariano* Mariano fu Gabriele, dom. in Fallo (Chieti).
Id.	731313	157,50	Palizzolo Vanni Antonio fu Vincenzo, dom. in Palermo; usufrutto vitalizio a *Mariani* Mariano fu Gabriele, dom. in Fallo (Chieti).	Come contro; usufrutto vitalizio a *Mariano* Mariano fu Gabriele, dom. in Fallo (Chieti).
Buoni del Tesoro	2412 Serie I (1940)	Capitale 500 —	Marcello Teresina fu Nicolò, minore sotto la patria potestà della madre *Bonzio* Angelina di Tobia, ved. Marcello, dom. a Venezia; usufrutto vitalizio del presente buono spetta a *Bonzio* Angelina di Tobia ved. Marcello.	Marcello Teresina fu Nicolò, minore sotto la patria potestà della madre *Ronzio* Angelina di Tobia, ved. Marcello, dom. a Venezia; usufrutto vitalizio del presente buono spetta a *Ronzio* Angelina di Tobia ved. Marcello.
Id.	1839 S. III (1940) 2496 Serie V (1940) 89 S. spec. (1944)	1000 — 500 — 15800 —	Marcello Teresina fu Nicolò, minore sotto la patria potestà della madre *Bonzio* Angelina di Tobia ved. Marcello, dom. a Venezia.	Marcello Teresina fu Nicolò, minore sotto la patria potestà della madre *Ronzio* Angelina di Tobia ved. Marcello, dom. a Venezia.
P. R. 3,50 % (1934)	265122	1400 —	Fiora Giacomo fu *Luigi*, dom. a Orbessano (Torino); vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Fiora Domenica fu Francesco vedova Fiora *Luigi*, dom. in Orbessano (Torino).	Fiora Giacomo fu Luigi o *Giuseppe-Maria-Luigi*, dom. in Orbessano (Torino); vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Fiora Domenica fu Francesco ved. di Fiora *Giuseppe-Maria-Luigi* o Luigi, dom. a Orbessano (Torino).
Id.	265121	1400 —	Fiora Francesco fu *Luigi*, dom. in Orbessano (Torino); vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Fiora Domenica fu Francesco vedova di Fiora *Luigi*, dom. in Orbessano (Torino).	Fiora Francesco fu Luigi o *Giuseppe-Maria-Luigi*, dom. in Orbessano (Torino); vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Fiora Domenica fu Francesco ved. di Fiora *Giuseppe-Maria-Luigi* o Luigi, dom. in Orbessano (Torino).
P. R. 3,50 %	180195	161 —	Agazzi Giovannina di Eugenio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Tanzi *Bice* fu Giovanni-Battista, moglie di Agazzi Eugenio.	Agazzi Giovannina di Eugenio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano; vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Tanzi *Carolina-Giuseppina-Beatrice* fu Giovanni-Battista, ecc.
Id.	519745	203 —	Bertina Saffo Lucia-Ludovica di Augusto *nubile*, dom. a Casoria (Napoli); vincolata.	Bertina Lucia Saffo Ludovica di Augusto *moglie di Sperandeo Giacomo*, dom. a Casoria (Napoli); vincolata.
Id.	200723	77 —	Giraudo Anna fu *Giuseppe-Venerando* minore sotto la patria potestà della madre Pellegrino Caterina fu Giuseppe ved. Giraudo, domiciliata a Cevasco (Cuneo).	Giraudo Anna fu *Venerando Giuseppe*, minore ecc., come contro.
Id. Id. Id.	449169 473374 501790	143,50 77 — 52,50	Gualco Adelaide Erminia fu Carlo, moglie di Rasero Emilio, domic. a Genova; usufrutto vitalizio a favore di Tibaldi *Marietta* fu Costantino ved. Gualco, dom. a Gavi (Alessandria).	Come contro con usufrutto vitalizio a favore di Tibaldi *Enrichetta-Maria* fu Costantino ecc., come contro.
Id. Id. Id.	449170 473373 501791	143,50 77 — 52,50	Gualco Margherita-Laura fu Carlo, moglie di Rasero Lino, dom. a Gavi (Alessandria); con usufrutto come sopra.	Come contro con usufrutto come sopra.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % Id. Id.	449171 473379 501789	143,50 77 — 52,50	Gualco Carolina-Maria fu Carlo, nubile, dom. a Gavi (Alessandria); con usufrutto come sopra.	Come contro con usufrutto come sopra.
Id. Id. Id.	449172 473378 501792	143,50 77 — 52,50	Gualco Angela fu Carlo nubile, dom. a Gavi (Alessandria); con usufrutto come sopra.	Come contro con usufrutto come sopra.
Id. Id. Id.	448199 473377 501795	45,50 24,50 17,50	Traverso Carlo di Tomaso, dom. a Gavi (Alessandria); con usufrutto come sopra.	Come contro con usufrutto come sopra.
Id.	148934	70 —	Caldi Eligio, Andrea, Esmeralda e *Maria* di Giulio-Antonio minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Crusinallo (Novara).	Caldi Eligio, Andrea, Esmeralda ed *Anna-Ines* di Giulio-Antonio minori ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	313757	1400 —	Gallotti Elena di Vittorino, moglie di Armerio *Igino* fu Domenico, dom. in Roma; vincolata per dote.	Gallotti Elena di Vittorino, moglie di Armerio *Luigi-Igino-Vittorino* fu Domenico, dom. in Roma; vincolata per dote.
Rendita 5 %	15984	360 —	Gallotti Elena fu Vittorino ved. di Armerio *Igino*, dom. a Pavia.	Gallotti Elena fu Vittorino ved. di Armerio *Luigi-Igino-Vittorino* fu Domenico, dom. a Pavia.
Buono novenn. del Tesoro 4 % 1943	165 Serie A	Capitale 3000 —	*Colizzi* Amalia fu Diego.	*Bucchi* Amalia fu Diego *ved. Colizzi*.
Cons. 3,50 %	791413	787,50	Nigro *Franceschina* fu Pasquale vedova di *Carini* Filippo, dom. in Grimaldi (Cosenza).	Nigro *Francesca* fu Pasquale vedova di *Carino* Filippo, dom. in Grimaldi (Cosenza).
P. R. 3,50 %	327150	1088,50	Metelli Andrea fu Giuseppe minore sotto la patria potestà della madre Padula *Teresina* fu Francesco ved. Metelli, dom. a Moliterno (Potenza); usufrutto a Padula *Teresina* fu Francesco vedova Metelli Giuseppe.	Metelli Andrea fu Giuseppe minore sotto la patria potestà della madre Padula *Maria-Teresa* fu Francesco ved. Metelli, dom. a Moliterno (Potenza); usufrutto a Padula *Maria-Teresa* ecc., come contro.
Id.	327151	108850	Metelli Franceschina fu Giuseppe minore sotto la patria potestà della madre Padula *Teresina* fu Francesco ved. Metelli, dom. a Moliterno (Potenza); con usufrutto come sopra.	Metelli Franceschina fu Giuseppe minore sotto la patria potestà della madre Padula *Maria-Teresa* fu Francesco ved. Metelli, dom. a Moliterno (Potenza); con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	751712	500,50	Picollo Alessandro, Pietro, Tomaso, *Giuseppe*, Melania moglie di Biressi Ottavio, Teresa, moglie di Battarlini Rodolfo, ed Angelica, nubile di Camillo, e prole nascitura di Picollo Camillo fu Maurizio tutti eredi indivisi di Melania Oseglia di Varisella fu Barnaba, domiciliata in Torino; con usufrutto vitalizio a favore di Crescio Carolina fu Francesco, nubile, dom. in Casale Monferrato.	Picollo Alessandro, Pietro, Tomaso, *Decimo*, Melania ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	773550	140 —	Spadacenta Teresa di Carlo, *nubile*, dom. a Napoli.	Spadacenta Teresa di Carlo, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Napoli.
P. R. 3,50 %	132148	290,50	Bonvini Armisio di Arturo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Sestri Levante (Genova).	Bonvini Dalmizio-Gerolamo di Arturo, minore ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1902)	14068	140 —	Villani *Erminia* di Antonio, moglie di D'Ambrogio Gaetano, dom. a Corigliano d'Otranto (Lecce).	Villani *Maria-Giovanna-Erminia* di Antonio moglie ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	804645	350 —	Oddone Francesco di Domenico, dom. in Rossiglione (Genova).	Oddone Gio-Batta-Francesco di Domenico, *minore sotto la patria potestà del padre*, domiciliato a Rossiglione (Genova).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 1° dicembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(5276)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Emissione di una nuova serie di cedole per le obbligazioni ferroviarie 3 per cento Serie B - Reti Adriatica, Mediterranea e Sicula.

(*Legge* 27 *aprile* 1885, *n.* 3048)

Le obbligazioni ferroviarie 3 % - Serie B - unitarie e quintuple, delle tre reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, emesse in forza del R. decreto 25 marzo 1888, n. 5278, rimarranno prive di cedole col pagamento della cedola n. 104 di scadenza 1° gennaio 1940-XVIII.

Per provvedere all'ulteriore pagamento degli interessi sarà unito alle obbligazioni stesse un nuovo foglio di 32 cedole, da quella n. 105 (scadenza 1° luglio 1940-XVIII) a quella n. 136 (scadenza 1° gennaio 1956-XXXIV).

Per ottenere il nuovo foglio di cedole, le obbligazioni anzidette, prive di cedole, potranno essere presentate, a partire dal 1° gennaio 1940-XVIII, o direttamente a questa Direzione generale, oppure presso le Sezioni di Regia tesoreria provinciale nel Regno, esclusa quella di Roma, o presso le Sezioni di Regia tesoreria nella Libia, nell'Africa Orientale Italiana e nei Possedimenti dell'Egeo, descritte per rete e taglio in ordine progressivo di numero d'iscrizione, su apposita domanda in carta libera, datata e sottoscritta, in modo chiaro, dal richiedente, con nome, cognome, paternità, e con la indicazione del domicilio.

Contro il deposito delle obbligazioni sarà rilasciata ricevuta, da restituirsi all'atto della consegna delle obbligazioni medesime munite del nuovo foglio di cedole.

Roma, addì 5 dicembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(5410)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rilascio di una nuova serie di cedole per le obbligazioni delle Ferrovie livornesi di Serie D²

Le obbligazioni 3 % delle Ferrovie livornesi, Serie D², passate a carico dello Stato in forza della legge 29 gennaio 1880, n. 5249, rimarranno prive di cedole col pagamento della cedola n. 152 di scadenza 2 gennaio 1940-XVIII.

Per provvedere all'ulteriore pagamento degli interessi fino alla estinzione delle obbligazioni della detta Serie D², sarà unito alle obbligazioni stesse un nuovo e ultimo foglio di 28 cedole, da quella n. 153 (scadenza 1° luglio 1940-XVIII) a quella n. 180 (scadenza 2 gennaio 1954-XXXII).

Per ottenere il nuovo foglio di cedole, le obbligazioni anzidette, prive di cedole, potranno essere presentate. a partire dal 2 gennaio 1940-XVIII, o direttamente a questa Direzione generale, oppure presso le Sezioni di Regia tesoreria provinciale nel Regno, esclusa quella di Roma, o presso le Sezioni di Regia tesoreria nella Libia, nell'Africa Orientale Italiana e nei Possedimenti dell'Egeo, descritte in ordine progressivo di numero d'iscrizione, su apposita domanda in carta libera, datata e sottoscritta, in modo chiaro, dal richiedente, con nome, cognome. paternità, e con la indicazione del domicilio.

Contro il deposito delle obbligazioni sarà rilasciata ricevuta, da restituirsi all'atto della consegna delle obbligazioni medesime munite del nuovo foglio di cedole.

Roma, addì 26 novembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(5411)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi dello zucchero

Il prezzo di vendita dello zucchero raffinato indicato nella circolare P. 521 del 29 novembre 1939-XVIII, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 2 dicembre corr. in L. 622 deve essere invece L. 662 per quintale, alle stesse condizioni indicate nella circolare P. 521.

(5405)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il 16 novembre 1939-XVIII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria di Benevento succursale n. 3 in provincia di Benevento.

(5356)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI LITTORIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LITTORIA

Visto il proprio decreto n. 24303 del 28 settembre u.s. col quale le venivano designati i vincitori del concorso per posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1937;

Considerato che il dott. Pierro Antonio, vincitore del posto di medico condotto di Priverno, frazione Roccasecca dei Volsci, non avendo assunto servizio nel termine prescritto è stato dichiarato rinunciatario;

Ritenuto che a termini del combinato disposto degli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, devesi procedere alla nomina del concorrente idoneo che segue immediatamente nella graduatoria e che ha chiesto in ordine di preferenza la sede resasi vacante;

Ritenuto che nelle condizioni volute si trova il dott. Musumeci Antonino il quale all'uopo interpellato ha dichiarato di accettare la seconda condotta di Priverno frazione Roccasecca dei Volsci;

Considerato che a seguito di tale accettazione occorre procedere alla designazione di altro sanitario per la condotta di Prossedi, già assegnata al dott. Musumeci;

Ritenuto che il dott. Forte Stefano, che trovasi nelle condizioni volute, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare tale ultima condotta;

Considerato che a seguito di ciò occorre procedere alla designazione di altro sanitario per la condotta di Ventotene, già assegnata al dott. Forte;

Ritenuto che il dott. D'Atri Silverio, che trovasi nelle condizioni volute, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta stessa;

Considerato che anche il dott. Crispini Giuseppe, designato per la 2ª condotta di Cisterna di Littoria, non avendo assunto il servizio nel termine prescritto, è stato dichiarato rinunziatario;

Che, a termini delle disposizioni sopra citate, occorre procedere alla designazione di altro sanitario;

Ritenuto che il dott. Pierro Antonio, il quale trovasi nelle condizioni volute, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la 2ª condotta di Cisterna di Littoria;

Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso per i posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1937 i seguenti medici che vengono designati per la nomina a titolari delle condotte a fianco di ciascuno indicate;

1) Dott. Musumeci Antonino, Priverno, condotta frazione Roccasecca dei Volsci;
2) Dott. Forte Stefano, Prossedi, condotta unica;
3) Dott. D'Atri Silverio, Ventotene, condotta unica;
4) Dott. Pierro Antonio, 2ª condotta Cisterna di Littoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Littoria, addì 30 novembre 1939-XVIII

Il prefetto: CIOTOLA

(5394)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.